

## **Bozza di proposta di legge elettorale regionale.**

I testi di legge e le relative simulazioni, di seguito riportati, sono stati elaborati sulla base del mandato affidato al Processo legislazione e studi da parte della Commissione speciale per le riforme nella seduta del 7 ottobre 2009. In particolare, la colonna sinistra del quadro sinottico rappresenta il risultato delle indicazioni manifestate dal consigliere Rossi, mentre, la colonna destra costituisce il frutto di quanto esposto dal consigliere Lignani Marchesani.

**I caratteri comuni** ad entrambi i modelli elettorali possono essere sintetizzati come segue:

- Soglia di sbarramento: 3% per le liste provinciali (su base regionale), a meno che non siano collegate ad una coalizione che abbia conseguito il 5% dei voti validi;
- Assegnazione dei seggi della quota maggioritaria (6 seggi) alla coalizione che riporta la più alta cifra elettorale;
- Assegnazione alla coalizione vincitrice di una quota aggiuntiva di seggi, nel caso non abbia raggiunto il 60% dei seggi assegnati globalmente al Consiglio (18 seggi);
- elezione a consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente risultati non eletti purché collegati a liste che abbiano superato la soglia di sbarramento ed abbiano conseguito almeno un seggio.

### **Caratteri specifici della proposta del consigliere Rossi (colonna sinistra):**

- Riparto dei seggi della quota proporzionale (24 seggi) con metodo Hagenbach-Bischoff del quoziente elettorale, calcolato su base provinciale;
- Recupero dei resti su base regionale;
- Assegnazione dei seggi residui sulla base delle maggiori cifre elettorali espresse in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale;

### **Caratteri specifici della proposta del consigliere Lignani (colonna destra):**

- Riparto dei seggi della quota proporzionale (24 seggi) con metodo Hagenbach-Bischoff del quoziente elettorale, calcolato su base provinciale;
- Recupero dei resti su base circoscrizionale;
- Assegnazione dei seggi residui sulla base di quozienti calcolati sui resti dei più alti resti;
- Assegnazione alle coalizioni non vincitrici di una quota di seggi non inferiore al 35% di quelli globalmente assegnati al Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore (11 seggi).

### **Quanto alle simulazioni:**

- Le simulazioni numeriche della composizione del Consiglio regionale allegate ai testi legislativi si basano sui dati delle elezioni provinciali del 2009.

- I voti delle liste "Rifondazione comunista" e "Comunisti italiani" sono separati anche nella circoscrizione di Terni. Lo scorporo delle due liste è stato fatto in proporzione rispetto a quanto verificatosi nella circoscrizione di Perugia;
- Coalizioni che riflettono quelle delle Elezioni provinciali 2009:
  - o Coalizione di Centro-sinistra: PD, Italia dei valori, Sinistra e libertà, Rifondazione Comunista e Comunisti Italiani;
  - o Coalizione di Centro-destra: PDL, Lega Nord;
  - o Le altre forze politiche (UDC, La Destra, Sinistra critica, Forza Nuova e liste civiche) sono considerate non in coalizione.

## **Indice sommario.**

**Art. 1 (Recepimento)**

**Art. 2 (Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale)**

**Art. 3 (Numero dei Consiglieri regionali)**

**Art. 4 (Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)**

**Art. 5 (Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)**

**Art. 6 (Liste e candidature)**

**Art. 7 (Modifiche alla legge n. 108 del 1968)**

**ART. 8 (Modifiche alla legge n. 43 del 1995)**

**Art. 9 (Norme di prima attuazione)**

**CARATTERI DELLA PROPOSTA**

riparto dei resti sulla base di collegio unico regionale ad iniziare dalle liste che hanno conseguito le più alte cifre elettorali.

**Art. 1  
(Recepimento)**

1 All'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

2. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), così come integrate dall'articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.

3. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

**CARATTERI DELLA PROPOSTA**

riparto dei resti separato tra collegi provinciali sulla base dei maggiori resti.

**Art. 1  
(Recepimento)**

IDEM

**Art. 2**

**(Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.
2. Presso l'Ufficio centrale regionale sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 08,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.
3. La presentazione della candidatura è accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o più gruppi di liste, dall'accettazione del collegamento da parte del candidato Presidente, nonché dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.
4. La presentazione della candidatura e la dichiarazione di collegamento devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modifiche e integrazioni.
5. La candidatura di ciascun candidato

**Art. 2**

**(Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale)**

<p>Presidente è valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53/1990, e successive modifiche e integrazioni, contenente delega a un elettore a effettuare il deposito di cui al comma 2.</p> <p>6. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici delle due circoscrizioni l'avvenuta ammissione delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.</p> <p>7. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 43/1995.</p> <p>8. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.</p> <p>9. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresì eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti</p>	<p style="text-align: right;">A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti</p>
---	---

alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, **l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio che sarebbe stato assegnato con quoziente intero in sede circoscrizionale ad iniziare dalla lista provinciale collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultato eletto, che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.**

### **Art. 3**

**(Elezione del Consiglio regionale.**

**Numero dei consiglieri)**

1. Ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto regionale, oltre al Presidente eletto, il Consiglio regionale è composto da trenta (30) membri, di cui ventiquattro (24) eletti sulla base di liste provinciali concorrenti e sei (6) eletti con il sistema maggioritario, insieme con il Presidente della Giunta regionale, sulla base di liste regionali, nei modi previsti dalle disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995, come modificate

alle liste circoscrizionali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, **fatto salvo quanto previsto dal comma 14, dell'articolo 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge,** oppure, qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, **l'Ufficio centrale regionale utilizza il seggio che sarebbe stato assegnato con quoziente intero in sede circoscrizionale ad iniziare dalla lista provinciale collegata al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultato eletto, che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.**

### **Art. 3**

**(Elezione del Consiglio regionale.**

**Numero dei consiglieri)**

IDEM

<p>dalla presente legge.</p> <p>2. Le liste per le elezioni del Consiglio regionale devono essere presentate e ammesse in entrambe le circoscrizioni con lo stesso contrassegno.</p> <p>3. In ogni gruppo di liste provinciali nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati; in caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento dell'unità più vicina. I movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui al presente comma sono tenuti a versare alla Giunta regionale l'importo del rimborso delle spese elettorali di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici), fino a un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale ai candidati in più rispetto a quello minimo consentito. Il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto l'ammontare della somma.</p> <p>4. A pena di inammissibilità, la lista regionale è composta in modo da comprendere almeno un candidato residente per ciascuna delle province della Regione.</p>	
---	--

**Art. 4**

**(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)**

1. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"La determinazione dei seggi del Consiglio regionale e l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni provinciali sono effettuate con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi".

**Art. 5**

**(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)**

1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le elezioni del nuovo Consiglio possono essere effettuate a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del quinquennio. Nei casi di scioglimento del Consiglio regionale, previsti dallo Statuto, si procede all'indizione delle nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale entro tre mesi.".

2. Il quarto comma dell'articolo 3 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

**Art. 4**

**(Ripartizione tra le circoscrizioni provinciali. Assegnazione dei seggi alle circoscrizioni)**

IDEM

**Art. 5**

**(Convocazione dei comizi per la rinnovazione del Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale)**

IDEM

"Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale. ".

**Art. 6**  
**(Liste e candidature)**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge n. 108 del 1968, nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge, le liste provinciali e regionali, con simbolo anche composito, che sono espressione di partiti o movimenti rappresentati da gruppi consiliari già presenti in Consiglio *o costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della indizione delle elezioni, anche in una sola delle Camere*, sono esonerate dalla sottoscrizione degli elettori. In tal caso la delega alla presentazione della lista viene effettuata dal legale rappresentante *del gruppo* o del partito, il quale può, a sua volta, sub delegare un altro soggetto, con atto autenticato da notaio.

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"Le liste devono essere presentate:

a) da almeno 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;

b) da almeno 1.200 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più

**Art. 6**  
**(Liste e candidature)**

IDEM

di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;

c) da almeno 2.000 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;

d) da almeno 2.400 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti”.

3. Il numero 4 del comma 8 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"4) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti o gruppi politici. A tali fini costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente o isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento. Non è ammessa, inoltre, la presentazione da parte di altri partiti o gruppi politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in

Parlamento, possano trarre in errore l'elettore. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducti immagini o soggetti religiosi. Infine, non è ammessa la presentazione di contrassegni che non siano stati ammessi a precedenti consultazioni elettorali per effetto di un provvedimento giurisdizionale pronunciato negli ultimi tre anni, trasmesso dagli interessati all'organo preposto alla ricezione e ammissione delle liste e delle candidature".

#### **Art. 7**

##### **(Modifiche alla legge n. 108 del 1968)**

1. Alla legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il numero 2) del comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2) determina in primo luogo la cifra elettorale espressa in termini percentuali conseguita su base regionale da tutte le liste aventi lo stesso contrassegno".

b) il numero 3) del comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"3) procede alla ripartizione tra i predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1) seguendo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in termini percentuali conseguite a livello regionale.

#### **Art. 7**

##### **(Modifiche alla legge n. 108 del 1968)**

1. Alla legge n. 108/1968 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'articolo 15 le parole "I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale;" sono sostituite dalle seguenti:

"I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale separatamente nelle singole circoscrizioni;"

b) il numero 2) del comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

"2. determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati;"

<p>Nell'ambito di detti gruppi di liste procede successivamente alla assegnazione dei seggi nelle singole circoscrizioni alle liste provinciali che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale in termini percentuali rispetto al totale circoscrizionale. Gli eventuali ulteriori seggi che rimangono ancora da attribuire agli stessi gruppi di liste sono assegnati alla circoscrizione nella quale la lista provinciale ha conseguito la seconda cifra elettorale”.</p> <p>c) il comma 9 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Soltanto in caso di parità delle cifre elettorali di cui al numero 3 del comma 8, determina per ciascuna lista il numero dei voti residuati e somma quelli di tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Procede, quindi, alla assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di</p>	<p>c) il numero 3) del comma 8 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:</p> <p><u>“3) procede alla assegnazione alle predette liste dei seggi indicati al numero 1). A tal fine, per ciascuna circoscrizione, divide la somma dei voti residuati di tutte le liste provinciali per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale provinciale”.</u></p>
---	--

<p>parità di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parità anche di questi ultimi si procede a sorteggio. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta”.</p>	
<p>d) i commi 10 e 11 dell’articolo 15 sono abrogati.</p>	<p>d) le operazioni di cui al comma 9 dell’articolo 15 sono riferite alle circoscrizioni provinciali separatamente considerate.</p> <p>e) i commi 10 e 11 dell’articolo 15 sono abrogati.</p>
<p>e) il numero 3) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “3) proclama quindi eletto il candidato alla Presidenza della Giunta regionale e assegna i successivi sei seggi compresi nella lista regionale di cui al numero 2);”.</p>	<p>f) il numero 3) del comma 13 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente: “3) proclama quindi eletto il candidato alla Presidenza della Giunta regionale e assegna i successivi sei seggi compresi nella lista regionale di cui al numero 2);”.</p>

<p>f) i numeri 4), 5) e 6) del comma 13 dell'articolo 15 sono abrogati.</p> <p>g) il numero 7) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:  “verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al 60 per cento dei seggi assegnati al Consiglio; qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del numero 3 e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 60 per cento del totale dei seggi del Consiglio nella composizione <i>così integrata</i> con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti ai sensi del numero 3) del comma 8, come sostituito dalla presente legge, proseguendo secondo la graduatoria decrescente delle cifre elettorali espresse in termini percentuali tra i gruppi di liste collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale risultato eletto”.</p>	<p>g) i numeri 4), 5) e 6) del comma 13 dell'articolo 15 sono abrogati.</p> <p>h) il numero 7) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:  “verifica se il totale dei seggi complessivamente conseguiti dalla lista regionale di cui al numero 2) e dai gruppi di liste provinciali ad essa collegate sia pari o superiore al sessanta per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale verifica dia esito negativo, assegna ai gruppi di liste provinciali collegate al candidato alla Presidenza della Giunta regionale risultato eletto una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi del numero 3 e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il sessanta per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione <i>così integrata</i> con arrotondamento all'unità superiore. Tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali conseguite dai gruppi di liste provinciali in questione per il numero dei seggi da ripartire; nell'effettuare l'operazione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste per il quoziente così ottenuto: il risultato rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che</p>
---	--

<p>h) il numero 8) del comma 13 dell'articolo 15 è abrogato.</p>	<p>rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi che hanno conseguito le maggiori cifre elettorali.</p> <p>I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non è stato ancora attribuito il seggio ai sensi del <del>decimo comma</del> sulla base dei quozienti interi. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.</p> <p>Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero già stati tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.;”.</p> <p>i) il numero 8) del comma 13 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:</p> <p>“Il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene almeno il trentacinque per cento dei seggi di cui all'articolo 3, comma 1.</p>
--	--

<p>i) il comma 14 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:  "14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) del medesimo comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del medesimo comma 13, ad iniziare da quella che ha conseguito la minore cifra elettorale</p>	<p>Nel caso in cui la verifica prevista al primo periodo dia esito negativo assegna alle coalizioni di liste, o gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale, una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il trentacinque per cento del totale dei seggi del Consiglio, con arrotondamento all'unità superiore.</p> <p><u>Nel caso in cui il complesso delle coalizioni di liste, o dei gruppi di liste non uniti in coalizione, non collegate al candidato proclamato eletto Presidente della Giunta regionale ottiene meno del venticinque per cento dei seggi di cui all'articolo 3, comma 1, non si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo periodo.</u></p> <p>l) il comma 14 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:  "14. Dei seggi assegnati nel caso di cui al numero 7) del comma 13 si tiene conto ai fini dei restanti seggi da attribuire tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale di cui al numero 2) del comma 13. A tale scopo è utilizzato l'ultimo dei seggi o, qualora necessario, gli ultimi seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali non collegate alla lista regionale di cui al numero 2) del medesimo comma 13, ad iniziare dalla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini</p>
--	---

<p>espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.”.</p>	<p>percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.</p> <p>Dei seggi assegnati nel caso di cui al secondo periodo del numero 8) del comma tredici si tiene conto ai fini dei seggi attribuiti tra i gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale di cui al numero 2) del medesimo comma 13. A tal fine sono utilizzati i seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate al candidato Presidente risultato eletto che eccedono il sessanta per cento dei seggi assegnati ai sensi del presente articolo, ad iniziare dalla lista che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.</p> <p><b><u>In ogni caso, il primo seggio assegnato ai sensi del secondo periodo del numero 8) del comma 13 spetta al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha ottenuto il totale dei voti validi immediatamente inferiore al candidato proclamato eletto”.</u></b></p>
<p>l) dopo il comma 14 dell’articolo 15 è inserito il seguente:</p> <p>“14 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi del Consiglio, stabilite dal numero 7 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto”.</p>	<p>n) dopo il comma 14 dell’articolo 15 è inserito il seguente:</p> <p>“14 bis. Ai fini del calcolo delle percentuali dei seggi del Consiglio, stabilite dai numeri 7 ed 8 del comma 13, non è computato il seggio del Consiglio che, per Statuto, spetta al Presidente eletto”.</p>

**ART. 8**

**(Modifiche alla legge n. 43 del 1995)**

1. Al primo periodo del comma 3, dell'articolo 1 dopo le parole "Un quinto dei consiglieri assegnati a ciascuna regione" sono aggiunte le seguenti: " , oltre al candidato alla Presidenza della Giunta regionale,".
2. Al terzo periodo del comma 3, dell'articolo 1 le parole "in non meno della metà delle" sono sostituite dalle seguenti: "in entrambe le".
3. Al quinto periodo del comma 3, dell'articolo 1 le parole "dall'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 108 del 1968 e successive modificazioni ed integrazioni".
4. Al comma 5, dell'articolo 1 le parole "alla metà" sono sostituite dalle seguenti: "al numero".

**Art. 9**

**(Norme di prima attuazione)**

1. Nelle prime elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge e in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, della legge n. 108 del 1968 e dall'articolo 2, comma 2, della presente legge le candidature a Presidente e le liste dei candidati devono essere presentate

**ART. 8**

**(Modifiche alla legge n. 43 del 1995)**

IDEM

**Art. 9**

**(Norme di prima attuazione)**

IDEM

dalle ore 08,00 del ventiseiesimo giorno alle ore 12,00 del venticinquesimo giorno antecedenti quello ultimo della votazione.	
---	--